

Allegato 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Capo I

Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri ed alle modalità per l'istituzione, il conferimento, la revoca e a graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione (da ora anche EQ), ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 (da ora anche solo CCNL).
2. Per "Elevata Qualificazione" si intende un incarico individuato all'interno del modello organizzativo dell'Ente, "con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato" e che preveda lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:
 - a) "direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa";
 - b) "svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum".
3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere assegnati esclusivamente al personale dipendente di ruolo inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e sulla base dei criteri definiti dal presente Regolamento.
4. Il Direttore Generale individua il numero e la tipologia degli incarichi di Elevata Qualificazione attraverso gli atti di macro-organizzazione dell'Ente, in particolare mediante il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione o specifico decreto di individuazione.

Art. 2

Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. L'incarico di Elevata Qualificazione può essere conferito al personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere una anzianità di servizio nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione non inferiore a 3 anni;
 - non aver riportato una valutazione media inferiore al 60% nel procedimento di valutazione della *performance* degli ultimi 2 anni;

Autorità Idrica Toscana

- insussistenza di condizioni ostative previste dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
- non aver subito negli ultimi 2 anni sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto;
- insussistenza di casi di inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, del d.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del personale dipendente AIT.

Art. 3

Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione potrà essere preceduto, qualora vi siano più candidati potenzialmente idonei al conferimento, da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire i curricula dei dipendenti interessati, da pubblicare sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
2. I candidati in possesso dei requisiti di accesso disciplinati all'art. 2 del presente Regolamento saranno valutati in considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, nonché delle esperienze acquisite. Si tiene in considerazione, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell'incarico;
 - b) aver già coordinato/diretto strutture organizzative nell'arco della propria attività lavorativa;
 - c) aver già sottoscritto atti/provvedimenti che comportano responsabilità verso Enti/società/persone fisiche esterne all'Ente;
 - d) capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti;
 - e) capacità di negoziazione, in relazione all'incarico da ricoprire;
 - f) esperienza nella gestione di funzioni e di attività su tematiche significative coerenti con l'incarico da ricoprire;
3. Il Dirigente dell'Area di riferimento, con il supporto del Servizio Gestione Risorse Umane, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 e alla ponderazione e valutazione degli elementi di cui al precedente comma.
4. L'incarico di Elevata Qualificazione è conferito dal Dirigente dell'Area di riferimento, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, sulla base dei criteri definiti dal presente Regolamento, con atto scritto e motivato, e può essere rinnovato con le medesime formalità, comunque non oltre la durata dell'incarico del Direttore Generale dell'Ente.
5. Nel caso in cui l'Avviso esplorativo sia andato deserto o nel caso in cui sia verificata l'assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione da attribuire, il Dirigente dell'Area interessata conferisce l'incarico di Elevata Qualificazione ad un dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assegnato alla propria Area e in possesso di detti requisiti e competenze.
6. L'incarico di Elevata Qualificazione non è rinunciabile in quanto il conferimento è effettuato nell'ambito del potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di

Autorità Idrica Toscana

lavoro in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 165/2001.

7. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di EQ specifica:

- le attività peculiari dell'incarico;
- il valore della retribuzione di posizione e di risultato;
- le modalità di verifica dei risultati, anche mediante richiamo al sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- la decorrenza e la durata dell'incarico, nonché le modalità di revoca, anche mediante richiamo al presente Regolamento;
- eventuali deleghe.

Gli obiettivi saranno invece definiti sulla base del *Piano della performance*, contenuto all'interno della specifica sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Art. 4

Revoca degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con provvedimento dirigenziale scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della *performance* individuale, secondo quanto indicato nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'Ente.
2. L'Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 1.
3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato; il dipendente resta inquadrato nell'Area di appartenenza.

Art. 5

Trattamento economico

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione di cui al presente Regolamento è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e da eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 20 del CCNL 2019/2021, ai titolari di Elevata Qualificazione, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
 - a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000;
 - b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 70-ter;
 - c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;

Autorità Idrica Toscana

- d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
- e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
- f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
- g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.114 del 2014;
 - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
 - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
 - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio.
 - compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

Art. 6

Retribuzione di posizione

1. Il presente Regolamento individua i criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione.
2. Nella individuazione dei criteri si tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità.
3. L'Ente, in caso di variazioni delle funzioni attribuite alle Elevate Qualificazioni ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente Regolamento, procede ad una nuova pesatura delle stesse.
4. E' comunque assicurata l'attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL quale retribuzione di posizione.
5. Il processo di graduazione delle funzioni deve essere svolto in maniera complessiva con riguardo a tutti gli incarichi di Elevata Qualificazione.

Art. 7

Soggetti e funzioni

1. Il Dirigente, con riguardo agli incarichi di Elevata Qualificazione di propria competenza, compilerà, con il supporto del Servizio Gestione Risorse Umane, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, una scheda contenente l'analisi dei requisiti ed il possesso delle caratteristiche richieste al dipendente per ricoprire la funzioni assegnate a ciascuna posizione. Successivamente il

Autorità Idrica Toscana

Dirigente, con il supporto dell'O.I.V., procederà alla graduazione del valore di posizione e di risultato, secondo i criteri di cui al presente Regolamento.

2. Il supporto dell'O.I.V. sarà diretto a valutare la coerenza tra caratteristiche della posizione, criteri di misurazione ed attribuzione dei punteggi.

3. Il Direttore Generale, con proprio atto, approverà la pesatura complessiva degli incarichi di Elevata Qualificazione.

Capo II

Criteri per la graduazione delle Elevate Qualificazioni

Art. 8

Criteri di graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione previsti dal CCNL sono riferiti:
 - a. alle posizioni di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b. per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità.
2. Il Sistema di pesatura considera le caratteristiche fondamentali di ogni articolazione organizzativa, individuando per ciascuna di esse gli elementi previsti dal CCNL (in termini di complessità e responsabilità), articolati in base a criteri specifici ai fini di una loro puntuale definizione e graduazione.
3. Le caratteristiche considerate ai fini della graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sono le seguenti:
 - a. **trasversalità**¹ (fino a 3 punti): sono considerati il complesso e l'intensità delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate. La valutazione attiene, in particolare, alla significatività qualitativa e quantitativa dei rapporti con gli altri uffici e servizi dell'Ente, i soggetti istituzionali esterni, ed i portatori di interessi diffusi ("stakeholders").
 - b. **complessità operativa ed organizzativa** (fino a 3 punti) valutata sulla base dei seguenti elementi:
 - i. la composizione della struttura operativa di cui assume la responsabilità il titolare di Elevata Qualificazione in relazione alla tipologia e quantità di risorse umane assegnate, con particolare riguardo alla presenza di profili appartenenti all'Area dei Funzionari, con conseguente complessità gestionale;
 - ii. la complessità qualitativa e quantitativa dei processi decisionali attinenti alle funzioni assegnate, riferita sia ai passaggi procedurali che alle relative implicazioni in termini di prodotto finale (ad es. a livello di tempi da rispettare, di rilevanza dell'istruttoria, ecc.). Sono valutati: il numero e la complessità tecnico/professionale dei processi/attività; il

¹ Complessità relazionale

Autorità Idrica Toscana

- livello di specializzazione richiesto, ossia l'ambito delle funzioni specialistiche richieste; l'esigenza di coordinamento dei processi/attività;
- iii. risorse finanziarie eventualmente gestite (nel caso in cui l'Ente attribuisca il Peg esclusivamente ai dirigenti, tale parametro viene reso neutro e non conteggiato ai fini del punteggio);
- c. **strategicità delle funzioni svolte** (fino a 3 punti) valutata sulla base della rilevanza esterna delle funzioni attribuite misurata con riferimento a quelle istituzionalmente proprie e caratteristiche dell'Ente nonché all'alta professionalità richiesta per il relativo svolgimento delle stesse;
- d. **attività soggette a rischio** (1 punto) valutate sulla base del PTPC, in relazione alle attività maggiormente esposte a rischio corruttivo;
- e. **deleghe di funzioni dirigenziali**: è valutata la significatività quantitativa e qualitativa (ossia l'ampiezza ed il contenuto) delle (eventuali) funzioni dirigenziali delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna e/o di impegno di spesa; il punteggio attribuito (fino a 2 punti) è aggiuntivo rispetto a quelli che precedono, comunque fino al limite complessivo di punteggio stabilito in 10 punti;
- f. **professionalità possedute**: è valutato con punteggio aggiuntivo il possesso di titoli di studio o abilitazioni professionali espressamente richiesti per lo svolgimento delle funzioni assegnate; il punteggio attribuito (1 punto) è aggiuntivo rispetto a quelli di cui alle lettere da a) a d), comunque fino al limite complessivo di punteggio stabilito in 10 punti;

Art. 9

Delega di funzioni dirigenziali

1. Ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione possono essere delegate funzioni dirigenziali così come previsto all'art.17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001.
2. La delega scritta deve essere definita nei suoi contenuti e prevedere l'eventuale adozione di provvedimenti finali o di atti gestionali.
3. In caso di delega è effettuata la valutazione del criterio "deleghe di funzioni dirigenziali" di cui al precedente art. 8, che tiene conto della significatività quantitativa e qualitativa (ossia dell'ampiezza e del contenuto) delle funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna. Nel caso di non attribuzione di deleghe dirigenziali il criterio è valutato con livello 0 (zero).

Art. 10

Sistema di pesatura

Autorità Idrica Toscana

1. Per ogni criterio individuato dall'articolo 8 è assegnato un punteggio variabile, motivato sviluppando il criterio stesso in relazione agli elementi che lo caratterizzano: maggiore è il riscontro di detti elementi, maggiore risulta la valutazione.

2. Il Dirigente, con il supporto dell'O.I.V., effettua la graduazione di ogni singola posizione utilizzando la scheda allegata. Il punteggio complessivo, nel caso di superamento, dovrà comunque essere ricondotto al limite massimo di 10. Il valore della retribuzione di posizione sarà determinato rapportando il punteggio conseguito al valore massimo del punteggio conseguibile e moltiplicato per il valore massimo della Elevata Qualificazione, al momento limitato a 16.000 euro in considerazione del budget disponibile in bilancio. Tale valore dovrà essere riparametrato sulla base delle fasce di cui all'articolo 11 ed eventualmente riproporzionato, in riduzione, qualora superiore al budget complessivamente disponibile. Nel budget disponibile dovranno essere considerate anche le eventuali economie connesse a E.Q. istituite, ma transitoriamente non conferite per il personale in posizione di comando presso altri Enti.

Art. 11 Procedimento di graduazione

1. Ai fini della graduazione della retribuzione di posizione sono considerati gli incarichi di Elevata Qualificazione da conferire secondo le analisi e valutazioni relative a ciascuna di esse.

2. Il punteggio attribuito da ogni Dirigente agli incarichi di Elevata Qualificazione individuate nella propria Area dovrà essere riparametrato entro i valori minimi e massimi delle seguenti fasce di importi di retribuzione di posizione annua lorda:

- a) Responsabile di Area (non dirigente): fascia compresa tra 15.000,00 e 18.000,00 euro;
- b) Responsabile di Servizio: fascia compresa tra 10.000,00 e 16.000,00 euro;
- c) Responsabile di Ufficio: fascia compresa tra 9.000,00 e 13.500,00 euro;
- d) Fascia di ingresso (indipendente dalla titolarità di Area/Servizio/Ufficio) riferita ai dipendenti con anzianità di servizio minima di 3 anni nell'Ente, titolari di Elevata Qualificazione, tra 5.000,00 e 9.000,00 euro.

3. La retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi sarà corrisposta nei limiti delle somme disponibili a bilancio e del budget complessivamente disponibile, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti nell'ente, a carico del bilancio.

4. La percentuale di ripartizione del budget destinato alla retribuzione di posizione e di risultato è individuata annualmente nel contesto dell'approvazione del Bilancio di previsione o del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione. In sede di prima applicazione è stabilito nelle seguenti misure:

- fino al 15% della retribuzione di posizione, per E.Q. rientranti nella "fascia di ingresso";
- fino al 20% della retribuzione di posizione, per E.Q. determinate entro il valore di 10.000,00 euro;
- fino al 33% della retribuzione di posizione, per E.Q. determinate oltre il valore di 10.000,00 euro.

Autorità Idrica Toscana

5. La retribuzione di risultato sarà erogata secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, previo accertamento dei risultati conseguiti dal dipendente.

Art. 12

Retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di elevata Qualificazione sono soggetti a valutazione annuale secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente.
2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lett. v), del CCNL del 16.11.2022.
3. La valutazione del personale incaricato di Elevata Qualificazione è adottata dal Dirigente dell'Area di riferimento.

Art. 13

Incarichi *ad interim*

1. Al lavoratore già titolare di Elevata Qualificazione cui sia conferito un incarico *ad interim* relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento *ad interim*. La percentuale è definita dal dirigente che conferisce l'incarico *ad interim*, nell'ambito dello stesso.
2. Nella definizione della percentuale di cui al comma 1, si tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art. 14

Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente a tale data.

Allegato Mod. A – Scheda tipo di graduazione

Allegato Mod. B – Scheda di conferimento